



# Comune di Castelnovo di Sotto

## Provincia di Reggio Emilia

### ORDINANZA N. 10 / 2020

### ORDINANZA CONTENENTE DISPOSIZIONI URGENTI EMERGENZA COVID-19 IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.

#### IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

#### RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020 e successivi, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.47 del 23 marzo 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art.32 della legge 23/12/1978 n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", che dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme";

PRESO ATTO della comunicazione della Direzione Sanitaria dell' Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia prot. n.2020/0039741, avente per oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19 Indicazioni in materia di attività funebre per decessi di persone avvenuti nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e nelle abitazioni private della provincia di Reggio Emilia" in atti prot. n. 2476/2020 del 30 marzo 2020 con la quale si prevede che:

- *"alla luce dell'andamento epidemiologico dell'infezione da COVID-19, stante l'impossibilità di escludere che la persona deceduta al di fuori di un ospedale non sia COVID-19 positiva, è necessario che in via precauzionale le misure indicate nella nota della Regione Emilia-Romagna del 12 marzo 2020 vengano adottate per tutti i decessi in ambito territoriale sia a domicilio che nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali";*
- *"l'accertamento di morte può essere effettuato in due modi: tramite tanatogramma...e visita*

*necroscopica, effettuabile dopo almeno 15 ore dal decesso";*

*- "in entrambi i casi, dopo l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo, è raccomandata la chiusura del feretro nel più breve tempom possibile";*

*- l'anticipazione del periodo di osservazione, rispetto alle 24 ore previste di norma, è possibile se disposta con con autorizzazione del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso (art. 261 del TULPS n. 1265/1934);*

*- "il medico necroscopo procede a richiedere al Sindaco l'autorizzazione ad anticipare il periodo di osservazione, qualora non sia stata emessa da Sindaco una ordinanza in tal senso per la generalità dei decessi";*

EVIDENZIATO che, per motivi strettamente connessi all'emergenza epidemiologica, il Direttore Sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, nella citata comunicazione in atti prot. n. 4276/2020, invita " *tutti i Sindaci dei Comuni della provincia ad emettere Ordinanza ai sensi dell'art. 261 del TULPS di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 per permettere l'anticipazione del periodo di osservazione del cadavere rispetto le 24 ore previste di norma per tutti i decessi che avvengano in futuro nel territorio di propria competenza" ;*

VISTI

- il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e, in particolare, l'art 10 che testualmente recita: " nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore";

- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

- la legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 all'oggetto "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Reggio nell'Emilia e della relativa provincia;

RITENUTO opportuno, sulla base della proposta del Direttore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, ridurre il periodo di osservazione di tutti i cadaveri da 24 a 15 ore dal decesso;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 4 e comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1) di stabilire in 15 ore dal decesso il periodo di osservazione del cadavere sia a domicilio che nelle strutture sociosanitarie o socioassistenziali come previsto dall'art. 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990 e dall'art. 261 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

2) la prosecuzione della chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali già prevista con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 47 del 23 marzo 2020, al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire

assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali ad oggi vigenti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione di feretri;

3) l'esecuzione delle operazioni cimiteriali nel rispetto del mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro tra le persone e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali;

4) la collocazione dei feretri, in attesa di cremazione nelle camere mortuarie poste presso i cimiteri comunali;

### **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, e attraverso il sito internet comunale e dispone inoltre che la presente ordinanza venga comunicata:

all' ufficio di Polizia mortuaria

alla Prefettura di Reggio nell'Emilia

alla Questura di Reggio nell'Emilia

al Comando dei Carabinieri del Comune di Castelnovo di Sotto

al Comando della Polizia Locale

alle Onoranze Funebri che operano sul territorio comunale

alla ditta incaricata all'esecuzione delle operazioni cimiteriali

alle strutture socio sanitarie e socio assistenziali presenti sul territorio comunale.

31/03/2020

Sindaco

MONICA FRANCESCO / INFOCERT SPA